VINCENZO MAINARDI

# LA SICUREZZA NELL'OPERA PUBBLICA

Soggetti, obblighi e responsabilità dalla progettazione al collaudo



Collana editoriale diretta da G. Armao e P. Oreto





# Vincenzo Mainardi LA SICUREZZA NELL'OPERA PUBBLICA

ISBN 88-8207-175-8 EAN 9 788882 071752

I book dei lavori pubblici, 4 Prima edizione: luglio 2005

Mainardi, Vincenzo < 1959>

La gestione della sicurezza nell'opera pubblica / Vincenzo Mainardi. – Palermo : Grafill, 2005.

(I book dei lavori pubblici; 4)

ISBN 88-8207-175-8.

1. Infortuni sul lavoro – Prevenzione. 2. Cantieri edili – Sicurezza.

344.450465 CDD-20

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

#### © GRAFILL S.r.l.

Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 Internet http://www.grafill.it – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di luglio 2005 presso: Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata ramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

# Sommario

IN.	rod	UZIONE	p.	7
	PAR	TE I		
1.		GETTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ LA SICUREZZA DELL'OPERA PUBBLICA		
	1.1.	Premessa	"	11
	1.2.	Il committente	"	12
	1.3.	Il responsabile dei lavori		
		ed il responsabile unico del procedimento	″	13
	1.4.	Il coordinatore per la progettazione	″	15
	1.5.	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori	"	15
	1.6.	L'appaltatore	″	16
	1.7.	Le imprese ed i lavoratori autonomi	"	17
	1.8.		"	19
_				
2.		SOGGETTAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO N. 494/1996		
		AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI		
	2.1.		"	21
		La nomina del coordinatore per la progettazione	"	22
		Il disciplinare d'incarico e la parcella del coordinatore	"	26
3.	IAF	ASE DI PROGETTAZIONE		
٠.		La redazione del piano di sicurezza (PSC)	"	29
	3.2.			
		compiti del progettista e del coordinatore	"	30
	3.3.	La verifica delle "prime indicazioni"		
		nel progetto preliminare	"	31
	3.4.	La procedura di validazione del PSC		
		nel progetto esecutivo	″	32
	3.5.	. •	″	33
	3.6.	La conclusione della fase di progettazione	"	34

4.	IL PSS ED IL POS DELL'APPALTATORE						
	4.1.	La nomina del coordinatore per l'esecuzione	n	35			
	4.2.	L'aggiudicazione dei lavori	p.	33			
	4.2.	e la richiesta del POS all'appaltatore dei lavori	"	35			
	4.3.	La notifica preliminare	"	36			
	4.4.	La richiesta del POS dell'appaltatore e del DURC	"	37			
	4.5.	Il POS (il piano di sicurezza dell'impresa)	"	38			
	4.6.	Verifica dell'idoneità del POS	"	40			
	4.7.	Altri obblighi di trasmissione e consultazione	"	42			
	4.8.	La riunione preliminare di coordinamento	"	43			
5.	L'ES	ECUZIONE DEI LAVORI					
	5.1.	La consegna e l'inizio dei lavori	"	44			
	5.2.	I lavori in cantiere e il rapporto di sopralluogo	"	46			
	5.3.	Nuove imprese in cantiere	"	48			
	5.4.	La liquidazione dei costi della sicurezza	"	49			
	5.5.	L'accertamento di violazioni al PSC	"	50			
	5.6.	Sospensione dei lavori e allontanamento dell'impresa	"	51			
	5.7.	La sospensione delle lavorazioni					
		per pericolo grave ed imminente	"	53			
	5.8.	Disallestimento del cantiere e ultimazione dei lavori	"	53			
	5.9.	Collaudo e definitivo compimento					
		delle prestazioni del coordinatore	"	54			
6.		ICUREZZA NELL'OPERA PUBBLICA ZA COORDINATORE					
	6.1.	La fase di progettazione					
	0.1.	in assenza del coordinatore	"	55			
	6.2.	Le fasi preliminari e la consegna		55			
	0.2.	del PSS (piano sostitutivo)	"	58			
	6.3.	La fase di esecuzione e le responsabilità		50			
	0.5.	della direzione lavori – la nomina					
		del coordinatore in fase esecutiva	"	58			
	PAR	TE II					
7.	ESEI	MPI PRATICI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA					
		PLICAZIONE DEL D.LGS. N. 494/1996					
	7.1.	Il disciplinare d'incarico					
		al coordinatore libero professionista	"	63			
	7.2.	La procedura di validazione					
		ai sensi del Regolamento Generale	"	71			
	7.3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"	78			
	7.4.	Il POS dell'impresa è accettabile?	"	79			

SOMMARIO 5

	7.5. 7.6.	La liquidazione dei costi della sicurezza	p.	83	
		la mancata applicazione del PSC	"	85	
	7.7.	L'ordine della direzione lavori all'impresa	"	86	
	7.8.	Quando il coordinatore chiede di allontanare l'impresa	"	87	
	7.9.	L'ultimo passo: la comunicazione all'organo di controllo	"	89	
	7.10.	La sospensione per pericolo grave	"	90	
		Impostare correttamente i lavori "sotto soglia"	"	90	
	PAR	TE III			
В.		I RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI PER APPLICARE IL DECRETO "494" NELL'OPERA PUBBLICA			
	8.1.	Identificare i diversi soggetti ed i loro obblighi			
	••••	nel Decreto Legislativo n. 494/1996	"	95	
	8.2.	I piani di sicurezza nella Legge "109"	"	106	
	8.3.	Nel Regolamento generale gli obblighi della d.l.			
	0.0.	in materia di sicurezza del cantiere	"	108	
	8.4.	Il Decreto "222" completa il quadro normativo			
	0.4.	e definisce i piani delle imprese	"	115	
	8.5.	Discende dal Decreto Legislativo n. 626/1994		110	
	0.5.	l'obbligo della progettazione in sicurezza	"	119	
	8.6.	I compiti del progettista e del coordinatore		115	
	0.0.	nella compilazione del fascicolo delle informazioni	"	129	
	8.7.	·		123	
	0.7.	La nozione di impresa e quella di lavoratore autonomo	"	132	
		e quella ai lavoratore autonomo		1.7 /	

7

# Introduzione

Con il completamento del quadro normativo, e in particolare con la promulgazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2003 recante il "Regolamento piani di sicurezza nei cantieri", la gestione della sicurezza in cantiere si è pienamente allineata alla progettazione, alla direzione dei lavori, alle procedure di affidamento, alla contabilità dei lavori. L'applicazione del "494" è infatti rigorosamente vincolata dall'applicazione della norma, e - come le altre attività citate che concorrono alla realizzazione dell'opera pubblica - essa va condotta con adequata professionalità. Questo manuale sviluppa in modo sintetico l'iter gestionale della sicurezza in cantiere, con chiarezza, sviluppando gli adempimenti richiesti in tutte le fasi fondamentali. Queste come noto coinvolgono tanto la stazione appaltante (nella persona del responsabile del procedimento) che i professionisti che svolgono le prestazioni tecniche (progettista, direttore dei lavori, coordinatori per la sicurezza), operanti sia come dipendenti della p.a. che come liberi professionisti. La chiara individuazione delle procedure da adottarsi trova riscontro pratico nella Parte II, ove sono esemplificati gli atti più importanti che devono essere prodotti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996 e delle altre norme.

Da ultimo, la Parte III completa il manuale richiamando i riferimenti normativi fondamentali, indispensabili per la più rigorosa applicazione delle norme.

Nel darla alle stampe confidiamo che questa guida, complementare all'ampia manualistica in materia, sia di lume a chi si impegna professionalmente per la più corretta applicazione del "494" al cantiere dell'opera pubblica.

# **PARTE I**

CAPITOLO UNO 11

# Soggetti, obblighi e responsabilità nella sicurezza dell'opera pubblica

#### 1.1. Premessa

Il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, trova compiuta applicazione nel settore delle opere pubbliche, dove – a seguito della promulgazione di diversi disposti legislativi tra cui il recente D.P.R. n. 222/2003 – il quadro normativo può dirsi completo. Gli obblighi ricadono su diverse figure, di cui le principali sono:

- il committente;
- il responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori;
- il coordinatore per la progettazione;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- l'appaltatore;
- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori.

Non va dimenticato che la concreta applicazione della sicurezza alla gestione del cantiere interessa in prima persona anche altre figure fondamentali:

- il progettista;
- il direttore dei lavori.

Di seguito esamineremo per sommi capi i compiti spettanti a questi soggetti, in base alle norme più importanti alle quali fare riferimento, e cioè il succitato Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (decreto "cantieri mobili") significativamente modificato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 (decreto "494-bis"), il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza sul lavoro, la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge "Merloni") ed il relativo Regolamento generale di cui al Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, infine il più recente Decreto Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, recante il Regolamento sui piani di sicurezza nei cantieri.

È bene ricordare che la presenza e conseguente individuazione e nomina delle figure sopra indicate può essere obbligatoria o facoltativa, anche in funzione delle caratteristiche del cantiere.

In particolare, premesso che è sempre presente un committente dell'opera, è invece facoltativa la nomina del "responsabile dei lavori"; tuttavia l'individuazione del responsabile unico (cui spetta come prassi il ruolo di "responsabile dei lavori") è prevista ed è obbligatoria per il settore pubblico; la nomina dei coordinatori è obbligatoria per i cantieri che superano la soglia di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 494/1996. Tutte queste figure fanno comunque parte della sfera tecnica del committente, e quando sono individuate in soggetti esterni operanti in forma libero-professionale, per carenza di organico dell'amministrazione, le loro prestazioni sono compensate in applicazione della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e del Decreto Interministeriale 4 aprile 2001.

Se l'appaltatore è figura sempre presente, l'effettiva presenza di altre imprese o di lavoratori autonomi è funzione dell'organizzazione del lavoro nel cantiere, e può dipendere da una scelta dell'appaltatore laddove sussistano le condizioni.

#### ☐ 1.2. Il committente

Per quanto attiene la sicurezza del cantiere, il Decreto Legislativo n. 494/1996 individua all'articolo 2 il committente nel "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto".

Gli obblighi del committente sono individuati puntualmente all'articolo 3. In fase di progettazione gli obblighi sono riconducibili:

- al rispetto delle misure generali di tutela ed all'analisi delle fasi di lavoro ai fini della loro pianificazione;
- alla valutazione dell'entità presunta del cantiere e degli eventuali rischi particolari, con la conseguente nomina del coordinatore per la progettazione allorquando ricorrano le circostanze previste;
- alla valutazione del PSC e del cosiddetto "fascicolo contenente le informazioni utili".

In fase di esecuzione dell'opera gli obblighi sono riconducibili:

- alla designazione del coordinatore per l'esecuzione, ed alla comunicazione del relativo nominativo alle imprese unitamente a quello del coordinatore per la progettazione, affinchè siano indicati nel cartello di cantiere;
- alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- alla richiesta di: una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, corredata dalle denunce ad INPS, INAIL e casse edili; una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti; un certificato di regolarità contributiva; questi ultimi da trasmettersi alle amministrazioni concedenti, cioè normalmente ai comuni, prima dell'inizio dei lavori o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

# 1.3. Il responsabile dei lavori ed il responsabile unico del procedimento

La figura del responsabile dei lavori è individuata dal Decreto Legislativo n. 494/1996 (sempre all'articolo 2) nel "soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera."

Il responsabile dei lavori è – di fatto – il supplente del committente per quanto attiene agli obblighi relativi alla sicurezza del cantiere: gli obblighi del committente sono infatti i medesimi del responsabile dei lavori, come si esime dall'articolo 3 del "494".

Nel settore delle opere pubbliche, il responsabile dei lavori è come prassi il responsabile unico del procedimento, sempre ai sensi dell'articolo 2. Ricordiamo che il responsabile del procedimento è figura istituita dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia di procedimento amministrativo negli enti pubblici); in materia di opere pubbliche, il suo ruolo è individuato dall'articolo 7 del Decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che pone sotto la sua diretta responsabilità e vigilanza le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera. Al successivo articolo 8 sono distinti analiticamente i compiti in capo al responsabile del procedimento: evidenziamo qui che al comma 2 (come già all'articolo 2 del "494) si prescrive che "assume il ruolo di responsabile dei lavori"; peraltro qui la legge quantomeno contempla le possibilità che il committente (in seno alla pubblica amministrazione) adempia direttamente ai propri obblighi.

Il r.u.p. è responsabile dei lavori per l'applicazione del "494" Nel settore pubblico, il responsabile del procedimento/dei lavori deve comunque farsi carico degli adempimenti del committente già menzionati al punto 1.2, elencati distintamente tanto nel "494" che nel "554", che peraltro aggiunge "la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza". Il responsabile del procedimento svolge un ruolo complesso ed esteso che attraversa tutte le fasi in qualsivoglia modo legate alla realizzazione dell'opera, come risulta evidente dalla lettura integrale dei succitati articoli del Regolamento generale. Egli si interfaccia più volte con la gestione della sicurezza in cantiere, oltre a quanto sopra menzionato, ed al riguardo ricordiamo che:

- motiva le scelte per l'affidamento degli incarichi di natura tecnica (ivi compresi gli incarichi di coordinatore per la sicurezza);
- coordina le attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza;
- promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori (del quale fa parte il coordinatore per l'esecuzione, quando nominato) ed accerta le condizioni per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni (anche in questo caso compresi gli incarichi del coordinatore per l'esecuzione);
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche, ivi comprese quelle sul PSC che fa parte del progetto esecutivo, ed in precedenza sulle "prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza" facenti parte del progetto preliminare; trattasi delle verifiche e validazioni di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento generale;
- trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- irroga le penali (riteniamo, in applicazione estensiva della norma, anche quelle previste in PSC e derivanti dal mancato rispetto dello stesso);
- propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori (ivi comprese – anche in questo caso – quelle conseguenti al mancato rispetto dei piani di sicurezza).

Ricordiamo ancora che il responsabile (così come il committente), qualora ne abbia i titoli può assumere direttamente il ruolo dei coordinatori, o sostituirli nell'esercizio dell'attività (vedi Decreto Legislativo n. 494/1996, articolo 3, comma 7).

## □ 1.4. Il coordinatore per la progettazione

Il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera" (o più brevemente coordinatore per la progettazione) è anch'esso una figura individuata dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e la sua attività è riferita espressamente alla sicurezza.

I suoi obblighi sono evidentemente relativi alla sola fase di progettazione e sono elencati all'articolo 4; sostanzialmente consistono nella collaborazione alla concezione e definizione del progetto, in riferimento alla sicurezza, e nella redazione di due documenti obbligatori, specificamente finalizzati al miglioramento dei livelli di sicurezza nel cantiere e nelle successive opere di manutenzione:

- il piano di sicurezza e di coordinamento;
- il cosiddetto "fascicolo contenente le informazioni utili" o "fascicolo tecnico".

Come noto il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) è formalmente un elaborato descrittivo facente parte del progetto esecutivo, come da Regolamento generale (vedi Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, articolo 35).

## ☐ 1.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" (o più brevemente coordinatore per l'esecuzione dei lavori) come il coordinatore per la progettazione è una figura individuata dal Decreto Legislativo n. 494/1996.

Nei casi in cui è nominato, i suoi obblighi sono relativi alla fase di realizzazione e sono elencati distintamente all'articolo 5 del decreto, al quale si rimanda. Essi sono in generale volti a controllare l'osservanza del PSC da parte dell'appaltatore e delle imprese, e possono essere così riassunti:

- verificare l'applicazione del PSC da parte delle imprese;
- verificare l'idoneità dei POS (e quindi di fatto "accettarli" o meno);

- adeguare il PSC e verificare che le imprese adeguino i rispettivi POS (in relazione all'evoluzione dei lavori, e quindi evidentemente se e quando necessario);
- adeguare il cosiddetto "fascicolo contenente le informazioni utili" (tale aggiornamento pare necessario ed opportuno in concomitanza con l'ultimazione dei lavori);
- organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i datori di lavoro;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali (le relative modalità devono essere state previste in PSC);
- adottare i provvedimenti necessari in caso di inosservanza del PSC, che possono consistere in formale segnalazione al committente, proposta di allontanamento delle imprese o risoluzione del contratto; in caso di assenza di provvedimenti, è prevista la segnalazione agli organi di controllo; in caso di "pericolo grave ed imminente", è richiesto al coordinatore di sospendere le singole lavorazioni.

Segnaliamo ancora che nei casi in cui solo in fase esecutiva si evidenzia la necessità della nomina del coordinatore, spetta al coordinatore per l'esecuzione la redazione dei documenti di cui all'articolo 4 (PSC e "fascicolo contenente le informazioni utili").

Anche nel settore pubblico il coordinatore è quindi la figura professionale centrale nella fase di gestione dei lavori, in quanto su incarico affidato dal responsabile e per obbligo di legge verifica il comportamento delle imprese in cantiere. Per tale motivo il Decreto Legislativo n. 494/1996 impone che il coordinatore sia un "soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice".

Sottolineiamo che – come sarà rimarcato anche in seguito – l'applicazione del PSC spetta all'appaltatore, alle imprese, ai lavoratori autonomi, e che l'obbligo del coordinatore per l'esecuzione è prima di tutto un obbligo di verifica, cioè di controllo di un'attività che deve essere eseguita da altri.

## ☐ 1.6. L'appaltatore

Tutte le figure fin qui esaminate, dal punto 1.3 al punto 1.5, sono riconducibili alla sfera del committente (vedi 1.2), del quale comunque si configurano come delegati o come agenti tecnici. Esaminiamo ora le figure riconducibili alla sfera delle imprese, cioè i soggetti direttamen-

te operanti nell'esecuzione dei lavori e che – per quanto attiene alla sicurezza del lavoro – si configurano come sottoposti al controllo del committente (controllo esercitato in realtà per tramite dei suoi agenti tecnici). L'appaltatore è il soggetto che assume in appalto l'esecuzione dei lavori, che deve essere svolta a termini di contratto, ed in merito al quale si pone come unico referente nei confronti dell'amministrazione committente. Ricordiamo che il piano di sicurezza, sia nel settore pubblico che in quello privato, è documento contrattuale (Decreto Legislativo n. 494/1996, articolo 12: "Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto d'appalto") e che comunque ne viene normalmente richiesta l'accettazione senza riserve.

Anche in relazione alla sicurezza, l'appaltatore si pone come unico referente nei confronti della p.a.

All'appaltatore compete la trasmissione del PSC ai soggetti operanti in subappalto.

Gli obblighi dell'appaltatore di opere pubbliche sono precisati nel capitolato generale, di cui al Decreto 19 aprile 2000, n. 145. L'appaltatore è sempre responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere. Egli è altresì responsabile dell'osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza per i lavoratori.

L'appaltatore dei lavori può rapportarsi con la stazione appaltante (il committente) e le altre figure direttamente o per mezzo di un proprio procuratore. La direzione tecnica del cantiere, che comporta anche l'osservanza delle norme di sicurezza, viene assunta direttamente dall'appaltatore o da un tecnico provvisto dei titoli necessari; tale nomina deve essere formalizzata. Nei casi in cui l'appaltatore sia (come avviene consuetudinariamente) una società, o una cooperativa o un consorzio, lo stesso sarà dotato di un direttore tecnico con titolo di studio adeguato. Facilmente e soprattutto nelle piccole o medie imprese, queste figure coincidono ed è il direttore tecnico ad operare anche come procuratore e come direttore di cantiere.

Procuratore, direttore tecnico, direttore di cantiere

Come prassi nel cantiere operano oltre all'appaltatore (che è egli stesso impresa) altre imprese e lavoratori autonomi.

## □ 1.7. Le imprese ed i lavoratori autonomi

In materia di sicurezza del lavoro ed in particolare del cantiere dovremo tenere presente che impresa e datore di lavoro sono soggetti di fatto coincidenti, come chiarito in modo illuminante dalla Nota 22 febbraio 2001, n. 418, emanata dal Ministero del Lavoro e della P.S..

Il testo del "494" non riporta la definizione di "impresa" e "datore di lavoro", in quanto queste figure sono già chiaramente descritte in precedenza da altri disposti legislativi ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 626/1994.

Il Decreto Legislativo n. 494/1996 pone diversi obblighi in capo alle imprese. In particolare le misure generali di tutela di cui all'articolo 8 ricadono interamente sulle imprese e sono riassumibili nell'adozione delle corrispondenti misure di tutela di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 626/1994 e nella cura di una serie di accorgimenti tecnici, quali:

- la cura e manutenzione del cantiere con l'individuazione dei posti di lavoro, della viabilità e della movimentazione dei carichi;
- la manutenzione ed il controllo degli impianti;
- l'adeguamento delle fasi di lavoro;

### A questi si aggiungono:

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi (si tratta anche in questo caso di adempiere ad un obbligo già previsto dal Decreto Legislativo n. 626/1994, che ovviamente era in origine riferito al contesto dell'unità produttiva aziendale);
- la cura delle interazioni con le attività che si svolgono sul luogo (ovvero, con riferimento alla sicurezza del lavoro, la debita attenzione alle interferenze con l'attività di altri soggetti presenti).

I concetti di cui all'articolo 8 del "494" sono poi ripresi e rielaborati al successivo articolo 9, nel quale è evidenziato anche il fondamentale obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza (POS). Ribadiamo ed affermiamo con chiarezza che il POS deve – in applicazione della legge – essere redatto da tutte le imprese, e non dal solo appaltatore (la redazione del POS e l'accettazione del PSC redatto dal coordinatore costituiscono adempimento degli obblighi in parte citati derivanti dal "626").

Ai sensi dell'articolo 14 le imprese hanno l'obbligo di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) prima dell'accettazione del PSC.

Per quanto ciò potesse apparire pleonastico, il legislatore ha posto nella lettera della legge l'obbligo per le imprese di attuare quanto previsto nel PSC e nel POS.

In cantiere sono normalmente presenti altri soggetti operanti per conto dell'appaltatore, senza organizzazione d'impresa e che per questo si configurano come "lavoratori autonomi".

Tutte le imprese devono presentare il POS Gli obblighi dei lavoratori autonomi (più ridotti rispetto a quelli in capo alle imprese) sono descritti all'articolo 7 del "494"; evidenziamo che comunque gli autonomi devono attenersi alle indicazioni del PSC e del coordinatore per l'esecuzione; non avendo organizzazione d'impresa essi non sono tenuti alla redazione e consegna del POS (questo difatti è un documento aziendale).

Anche i lavoratori autonomi devono operare nel rispetto del PSC

Per il committente e per il coordinatore per l'esecuzione è veramente molto importante eliminare ogni dubbio in merito alla identificazione dei diversi soggetti facenti parte di quella che abbiamo chiamato sfera delle imprese; una identificazione equivoca può indurre a dubbi o errori applicativi degli obblighi sopra elencati, ed è perciò utile riepilogare quanto segue, alla luce della Nota "418" già menzionata e che individua datore di lavoro / lavoratore autonomo / lavoratore dipendente in tre soggetti diversi ed antitetici tra loro.

Datore di lavoro e impresa sono di fatto soggetti coincidenti e caratterizzati dalla sostanzialità della nozione di impresa quale area datoriale di lavoro (l'impresa si avvale di lavoro subordinato).

Il lavoratore autonomo si distingue per essere privo di organizzazione d'impresa, egli quindi non ha dipendenti o comunque opera da solo nell'ambito del cantiere.

Il lavoratore dipendente (di cui si tratta al successivo punto 1.8), opera in forma subordinata, alle dipendenze di un datore di lavoro.

In merito agli "artigiani" operanti in cantiere, e per i quali sovente si ricorre in equivoci, in base a quanto sopra si può affermare senza ombra di dubbio che:

- l'artigiano che operi avvalendosi di lavoratori dipendenti o comunque subordinati si configura come "datore di lavoro" (è un'impresa) ed è perciò tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi tra cui quello della presentazione del POS;
- l'artigiano che opera da solo si configura come lavoratore autonomo, in quanto privo di organizzazione d'impresa

#### □ 1.8. I lavoratori

Soggetto non trascurabile nella gestione della sicurezza in cantiere è il lavoratore. Come già per il datore di lavoro, anche la figura del lavoratore è definita dal Decreto Legislativo n. 626/1994, che lo individua nella persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

Chiariamo quindi che si parla qui del lavoratore dipendente.

Gli obblighi dei lavoratori in riferimento al cantiere sono riconducibili ai principi generali di cui al Decreto Legislativo n. 626/1994, articolo 5; evidenziamo che – in quanto soggetti attivi nella gestione della sicurezza – essi devono prendersi cura della sicurezza e salute propria e degli altri (per quanto attiene le proprie azioni) e devono collaborare ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e salute.